



ORDINANZA SINDACALE N.12 del 23-12-2019

Numero Reg. Gen.: 33

Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI

IL SINDACO

Premesso che

- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed in particolare della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- Il Parlamento Europeo, con la Direttiva 2008/50/CE del 21/05/2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" recepita dall'Italia con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare ed attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello globale;
- Studi epidemiologici condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione tra la presenza di polveri sottili ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- L'analisi dei dati raccolti dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria nell'agglomerato di Venezia ha evidenziato elementi di criticità in particolare per quanto riguarda le PM10 e il benzo(a)pirene;

Richiamate

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il Decreto Legislativo n. 155/2010 recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE;
- la DGRV n. 2811/2013 che ratifica un " Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria e contiene una serie di misure a breve, medio e lungo termine da attuare in modo omogeneo nell'intero bacino regionale padano al fine di far fronte alle criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti atmosferici";
- la Delibera di Consiglio Regionale n. 90/2016 in cui si approva l'aggiornamento del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera (PRTRA) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste – di breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

- la DGRV n. 836/2017 con la quale si approva il “nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;
- la DGRV n. 1500 del 16/10/2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;

Considerato

- che la Regione Veneto in occasione delle sedute del 05 settembre 2019 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha illustrato le modalità di attuazione dell'Accordo e nello specifico ha individuato una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10:
 - combustione di biomassa per il riscaldamento civile
 - trasporti;
 - agricoltura;
- che nel corso del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Città Metropolitana nella seduta del 27/09/2019 è stato deciso di mantenere uniforme ed omogenea l'applicazione di misure di limitazione nell'ambito geografico individuato dall'Agglomerato Venezia IT0508 che ricomprende i comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè, Spinea e Venezia, oltre che nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore ai 30.0000 abitanti ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più valori limite del PM10 quali Chioggia e San Donà;

Preso atto che

- Il Comune di Quarto d'Altino è compreso nell'agglomerato di Venezia e rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal “ Nuovo accordo di Bacino Padano”;
- ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM 10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalla norma e per la tutela della salute pubblica;

Rilevato che a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 106 del 02/10/2019 “Adozione delle misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Misure dirette alle limitazioni al traffico veicolare e all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi di riscaldamento stagione 2019-2020 - Atto di indirizzo”;

Richiamati

- Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- Il DPR 74/2013 “ Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005 in particolare l'art. 5 comma 1;
- L'art. 33 della LR 33/1985 “ Norme per la tutela dell'ambiente” e s.m.i.;
- L'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Ritenuto di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso;

ORDINA

A tutta la cittadinanza e sull'intero territorio comunale di applicare nel periodo invernale e fino al 15/04/2019 le seguenti limitazioni all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi per la climatizzazione invernale:

NESSUNA ALLERTA LIVELLO VERDE1. ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI

- a) La temperatura ambiente non deve risultare superiore a :
- 17° (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
 - 19° (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
- a) Riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c. 2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
- c) Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa **inferiori o uguali a 2 stelle** (DGRV 1908/2016);

2. COMBUSTIONI ALL'APERTO

- Divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art. 182 c.6-bis del D.Lgs. 152/2006.

3. SPEGNIMENTO MOTORI

- Divieto di sostare di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione.

Al verificarsi del LIVELLO DI ALLERTA 1- ARANCIO (attivato dopo 4 giorni di superamento del valore di 50 microgrammi/m³ della concentrazione di PM10 sulla base della verifica effettuata da ARPAV il lunedì e giovedì sui quattro giorni antecedenti), agli obblighi di cui sopra si aggiungeranno, senza ulteriori provvedimenti, le seguenti limitazioni:

1. ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI:

- divieto di utilizzo generatori calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016.

2. COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI

- a) divieto di combustione all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo - 152/2006;
- b) divieto di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio;
- a) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.

Al verificarsi del LIVELLO DI ALLERTA 2- ROSSO (attivato dopo 10 giorni di superamento del valore di 50 microgrammi/metrocubo della concentrazione di PM10 sulla base della verifica effettuata da ARPAV il

lunedì e giovedì sui dieci giorni antecedenti), agli obblighi di cui sopra (livello verde+livello arancione) si aggiungeranno, senza ulteriori provvedimenti, le seguenti limitazioni

1. ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI

- divieto di utilizzo generatori calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/20160.

Durata di applicazione

Inizio: a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì e venerdì)

Termine: da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)

DEROGHE

Relativamente all'esercizio degli impianti termici le deroghe sono quelle previste dal DPR 74/2013. In caso di livello di **allerta 1 arancio** e **livello di allerta 2 rosso** : possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo.

Relativamente alle combustioni all'aperto: deroga al divieto in caso di necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria.

Relativamente all'accensione dei falò per le manifestazioni tradizionali si dispone la seguente deroga secondo gli indirizzi operativi assunti con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 19.12.2018:

- l'accensione dei falò per le tradizionali manifestazioni dell'Epifania ex art. 32 del Regolamento Comunale di Polizia urbano dovranno essere attuati secondo quanto di seguito disposto:
 - a) è concessa la possibilità di accendere i "falò tradizionali dell'Epifania ad un solo richiedente per frazione/località e comune in numero massimo di 5 su tutto il territorio comunale con le seguenti caratteristiche:
 - devono tenersi tra il 5 e il 6 gennaio (Panevin);
 - avere carattere collettivo ed aggregativo opportunamente divulgato;
 - altezza massima del cumulo di 5 metri;
 - diametro massimo alla base di 5 metri o comunque superfici di ingombro equivalenti (20 mq);
 - utilizzo solo di ramaglie e legno vergine secchi (basso contenuto di umidità per limitare la fumosità) e privi di foglie e/o aghi verdi;
 - b) ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata SCIA entro almeno 20 giorni prima dell'evento all'autorità locale di pubblica sicurezza, attenendosi alle seguenti prescrizioni:
 - predisposizione di un'apposita squadra di pronto intervento e vigilanza sanitaria;
 - l'accensione dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge quanto alla sicurezza delle persone ed alla prevenzione di ogni danno, in particolare evitando possibili cadute di scorie incandescenti su abitazioni o complessi immobiliari e l'eccessiva vicinanza a strade e ferrovie;
 - particolare cura sarà impiegata nella bonifica del terreno al termine della manifestazione;
 - dovranno essere predisposti idonei mezzi antincendio;
 - dovrà essere bruciata soltanto legna, senza impiego di carburanti, di combustibili liquidi o gassosi o torce a gas, nonché di materiale plastico, pneumatici o simili;
 - gli spettatori dovranno essere tenuti a prudente distanza dal punto di accensione, pari almeno all'altezza della catasta. Dovranno comunque essere predisposte opportune transennature o barriere atte a tenere a debita distanza il pubblico;
 - dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime da:
 - strade: ml 20
 - abitazioni: ml 20
 - depositi di prodotti combustibili: ml 50
 - boschi: ml 100

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla legge 689/1981

MANDA

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza

DISPONE

- Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e venga reso noto ai cittadini nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- Che il presente provvedimento venga trasmesso al Comando di Polizia Locale, alla AULSS 3, all'Arpav Dipartimento Provinciale di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, alla Prefettura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Claudio Grosso

*documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi
degli artt. 20, 21 e 23 del d.lgs. 82/2005*

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

IL SINDACO
GROSSO CLAUDIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.